COMUNE DI CATANZARO

Provincia di Catanzaro

ORDINANZA N. 1

IL SINDACO

Vista la denuncia di malattia infettiva prot. n° 762/SVA del 10/02/2015 trasmessa dalla A.S. Provinciale di CZ, Servizio Veterinario Area "A", distretto di N2 UDO, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954, dalla quale risulta che nell'azienda ovina, di proprietà del Sig. TALARICO FRANCESCO nato a _____, il _____ e residente in CATANZARO via LE EMILIA n. 82, sita in località VIALE EMILIA in agro di questo Comune, con codice di allevamento 023 CZ 027, composto da capi N° 587 sono stati accertati in data 03/02/2015 n° 2 casi di brucellosi bovina nei sottoelencati animali;

N.	SPECIE	RAZZA	SESSO	N° IDENTIFICAZIONE	N° IDENTIFICAZIONE MARCHIO DNA
01	OVINA	SARDA	F	IT079000035017	038007900003 5017
02	OVINO	SARDA	M	IT079000129815	038007900012 9815
03					
04					
05					
06					

Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti normative, atte ad impedire la propagazione della malattia e a tutelare la salute pubblica;

- Visto il TU.LL.SS. del 27 luglio 1934 n° 1265 ;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge n° 615 del 09 /06/1964 e successive modifiche ed integrazioni ;
- Visto il D.M. n° 592 del 15 dicembre 1995 ;
- Visto il D.P.R.14/01/1997 N° 54 ;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 18.11.11;

ORDINA

Al Sig. TALARICO FRANCESCO residente in CATANZARO via LE EMILIA, 82 titolare dell'allevamento sopra identificato, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato :

1. È sottoposto a sequestro, sino a revoca, l'intero complesso aziendale;
2. Isolamento degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo dell'allevamento;
3. Macellazione degli animali infetti identificati in premessa dal Servizio Veterinario Area A, da effettuarsi ai sensi e nei tempi previsti dall'Ordinanza emessa dal Direttore Generale dell'A.S. provinciale di Catanzaro, in esecuzione all'art.12, comm a1 e 2 dell'O.M. 14 novembre 2006..
4. L'invio al macello deve avvenire sotto vincolo sanitario presso impianti della provincia, o nei macelli di altra provincia della Regione Calabria su autorizzazione del Servizio Veterinario Area "A" A.S. Provinciale di Catanzaro qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere alla macellazione nella provincia di Catanzaro;
   Entro sette giorni dall'eliminazione dei bovini infetti e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale; il Servizio Veterinario rilascia il relativo certificato di disinfezione ; Le disinfezioni sono effettuate sotto controllo dell'AS 7;
5. Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita dei bovini destinati ad immediata macellazione da rilasciarsi dal Servizio Veterinario Area "A" A.S. Provinciale di Catanzaro;
6. Impedire l'accesso alle stalle o luoghi infetti a persone estranee o comunque non addette alla custodia degli animali;
7. Tenere lontani dalle stalle o luoghi infetti cani, gatti ed altri animali da cortile;
8. Il divieto di monta;
9. La mungitura degli animali infetti e sospetti deve essere effettuata separatamente e comunque dopo la mungitura dei soggetti sani e deve essere seguita dalla pulizia e disinfezione degli utensili, attrezzature utilizzate e locali di mungitura;
10. Il latte delle bovine infette, prima della macellazione, deve essere impiegato, qualora non venga distrutto secondo quanto previsto dalla normativa vigente, unicamente per l'alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento, previo trattamento termico (bollitura) ;
11. Rimozione dall'allevamento del latte di animali negativi alla prova della brucellosi, in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a stabilimenti autorizzati dotati di idonee attrezzature per essere utilizzato per la fabbricazione di latte trattato termicamente e prodotti a base di latte a condizione che sia sottoposto a trattamento termico come definito dall'art 2 comma e) del D.P.R. 54/97 sotto controllo veterinario;
12. Sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento. Il

letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato almeno cinque mesi prima dell'uso. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame;

13. Tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati, sotto controllo ufficiale, dopo ogni trasporto di animali, nonché di prodotti, avanzi, materiale e sostanze provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico e scarico degli animali devono essere pulite e disinfettate dopo l'uso ;
14. Il reimpiego dei pascoli dei quali hanno in precedenza usufruito gli animali infetti non può aver luogo prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi;
15. Prestare la massima collaborazione adeguandosi a tutte le disposizioni che il Servizio Veterinario riterrà opportune, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, per l'estinzione del focolaio infettivo;

Il Servizio Veterinario, gli agenti di Polizia Municipale e gli agenti delle Forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati della vigilanza, del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori saranno puniti, ai sensi dell'art. 358 del TT.UU.LL.SS, così come modificato dal D.l.vo 22 maggio 1999, n° 196, art. 16 , con la sanzione amministrativa da Euro 1549,37 a Euro 9296,22 , salvo che il fatto costituisca reato.

Il Sindaco